CAMERA DEI DEPUTATI N. 2314

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PRODANI, DA VILLA, DELLA VALLE, FANTINATI, VALLASCAS, PETRAROLI, RIZZETTO, PISANO, VILLAROSA, BARBANTI, CURRÒ

Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni di servizi ricettivi per il turismo nautico

Presentata il 18 aprile 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il settore turistico è ampiamente sottostimato nel nostro Paese, così come la sua componente legata alla nautica, per la quale è ormai inaccettabile il gap competitivo dei porti turistici italiani rispetto a quelli dei Paesi concorrenti nel mare Mediterraneo.

La presente proposta di legge, in conformità alla COM (2014) 86 final della Commissione, del 2 febbraio 2014, sulla strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo, intende riconoscere una categoria di servizi turistici fino ad oggi non prevista e non considerata che coinvolge una parte residuale dei posti barca dei porti turistici: i servizi di ormeggio o di sosta delle imbarcazioni da diporto, così come avviene per le piazzole dei campeggi per i *camper*.

Si tratta di porzioni limitate dei porti turistici destinate alle suddette prestazioni che fino ad oggi colpevolmente non figurano fra le strutture ricettive all'aperto.

Per raggiungere questo obiettivo si modifica il n. 120) della tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sull'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

In questo modo, i servizi di ormeggio o di sosta delle imbarcazioni da diporto non sarebbero soggetti all'aliquota dell'IVA del 22 per cento, ma a quella ridotta già

prevista per le piazzole dei campeggi per i *camper*.

Il testo vigente del n. 120) fa ancora riferimento alle strutture ricettive definite dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, pur trattandosi di una norma ormai abrogata. Il rimando al suo contenuto, però, fa sì che le strutture ricettive ad oggi considerate siano soltanto alberghi, *motel*, villaggi-albergo, residenze turistiche alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, *bed and breakfast*.

La norma prevista dall'articolo 1, comma 1, della proposta di legge mira a rimuovere le sperequazioni esistenti nel settore turistico, comprendendo fra le strutture turistiche le strutture per il turismo nautico attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito in uno specchio acqueo, denominato « marina *resort* », o in una piazzola a terra, denominata « marina a secco ».

In Italia gli ormeggi sono poco più di 150.000, secondo i dati ufficiali del Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti (CNIT), di cui circa 20.000 sono boe e ormeggi provvisori; dunque ci sono circa 130.000 posti barca, di cui 40.000 nei porti turistici e 91.000 nei porti pubblici.

Secondo la circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1996, n. 47 – sottoscritta dall'allora Ministro Claudio Burlando – il 10 per cento dei posti è destinato all'ormeggio in transito (cioè per l'affitto giornaliero e stagionale), pari dunque a 13.000 posti barca. Il costo medio annuo di ormeggio stimato dall'ultimo Rapporto sul turismo nautico è di circa 6.000 euro.

Nel 2011 risultava inoccupato il 15 per cento del totale degli ormeggi, secondo le rilevazioni dell'Osservatorio nautico nazionale. Nel 2012, a seguito di politiche rivelatesi recessive, il tasso di abbandono è stato del 26 per cento. Il gettito dell'IVA stimato (aliquota del 22 per cento) dei posti occupati non ha superato i 15 milioni di euro annui.

L'applicazione dell'aliquota turistica (10 per cento) in luogo di quella ordinaria potrebbe comportare, dunque, un mancato gettito per circa 8 milioni di euro, controbilanciato però dal recupero dei porti inattivi e dall'avvio di un fatturato ad oggi inesistente.

Prudentemente la copertura individuata, fissata in 8 milioni di euro, è a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, anche se la modifica, come anticipato in precedenza, sarà comunque produttiva di gettito.

Tra i benefìci della misura, infatti, va rilevato che secondo il Rapporto sull'economia del mare del Censis, ogni 3,8 posti barca occupati si genera un posto di lavoro nell'indotto e se la misura di sviluppo riportasse in esercizio soltanto la metà di quelli ad oggi inoccupati sarebbe potenzialmente capace di generare un fatturato di 15 milioni di euro. Vanno inoltre considerati i benefìci per l'erario derivanti dalla rimessa sul mercato dei posti barca menzionati, per tutti i lavori di manutenzione delle unità (la cui aliquota dell'IVA rimane al 22 per cento), le accise e l'IVA sui carburanti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al numero 120) della tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « , prestazioni rese ai clienti delle strutture per il turismo nautico attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, ».

2. All'onere previsto dalla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, valutato in 8 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17PDL0060170